



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice
dott. ssa Milena Cortigiano

alla pubblica udienza del 26/11/2019 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 9950/2017 R.G.

TRA

CUOMO Ugo, rappresentato e difeso dall'avv. Summo Giuseppe e dall'avv. Tortora Corrado ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori, come da procura in atti
(opponente)

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (anche quale procuratore della SCCI spa) in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Arena, loc. S. Benedetto
(opposto)

Oggetto : opposizione ad avviso di addebito

Con ricorso, depositato telematicamente in data 01.12.2017, Cuomo Ugo esponeva che in data 23.10.2017 gli era stato notificato dall'INPS l'avviso di addebito n. 397 2017 00173988 20 000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di pretesi contributi IVS, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2011, con intimazione al pagamento della somma di € 7.138,70.

Ecceppiva con articolate argomentazioni l'intervenuta prescrizione, deduceva che *“deve ritenersi illegittima e/o infondata la pretesa contributiva dell'Istituto”* e chiedeva al giudice adito, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, di accertare e dichiarare *“la nullità e/o illegittimità e comunque l'infondatezza dello stesso, con suo conseguente annullamento e/o revoca”*, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., che, dedotta con argomentazioni varie l'infondatezza del ricorso in opposizione, ne chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, all'esito della discussione la causa veniva decisa con la presente sentenza, con motivazione contestuale, di cui si dà lettura.

Il ricorso va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.

L'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita:

«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».

Il comma 10 dello stesso articolo aggiunge:

«I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge (17.8.1995: cfr. art. 17), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi e le procedure in corso».

Orbene, ritenuto pacificamente applicabile nel caso di specie il termine di prescrizione quinquennale, va osservato che l'INPS, all'atto della sua costituzione, ha evidenziato che l'avviso di addebito in questione si riferisce alla contribuzione IVS dovuta dal ricorrente alla Gestione commercianti, calcolata sulla quota di reddito di impresa eccedente il minimale di legge, sia per l'anno 2011, sia per l'anno 2012 e non per il solo anno 2011, come erroneamente dedotto in ricorso.

In ordine alla fondatezza della sua pretesa, l'INPS ha evidenziato che *“la contribuzione richiesta, sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012, è stata autoliquidata dal contribuente in sede di*

presentazione delle dichiarazioni dei redditi con il quadro RR del mod. Unico. Il quadro RR è il mod. fiscale/contributivo, la cui presentazione è prevista dalla legge per i soggetti iscritti a talune gestioni previdenziali, come nel caso della Gestione Speciale Commercianti, attraverso il quale il contribuente autoliquida la contribuzione dovuta sulla base del reddito d'impresa dichiarato (si verifichino le dichiarazioni allegate). Con la dichiarazione dei redditi n. 11103053638 - 00000004 del 25/09/2012 il contribuente ha autoliquidato il dovuto per l'anno 2011 in € 3.244,00. Con la dichiarazione dei redditi n. 35282564124 - 00000001 del 17/12/2013 il contribuente ha autoliquidato il dovuto per l'anno 2012 in € 2.046,00”.

A fronte delle puntuali deduzioni formulate dall'INPS alcuna specifica contestazione è stata mossa dalla difesa di parte ricorrente.

Deve, pertanto, ritenersi fondata la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito trattandosi di importi che lo stesso ricorrente ha riconosciuto mediante la compilazione del quadro RR di cui alle dichiarazioni dei redditi dallo stesso presentate.

Rileva, invero, il giudice che la compilazione del quadro RR di cui alla dichiarazione dei redditi trova il suo fondamento normativo nella disposizione di cui all'articolo 10, rubricato “*Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali*”, del d. l.vo 241/ 97, che al comma 1 così recita:

“1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni”.

In definitiva, compilando il quadro RR lo stesso ricorrente ha provveduto a determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dallo stesso dovuti, riconoscendo così il suo debito.

Ritenuta, pertanto, fondata la pretesa contributiva da parte dell'INPS, tra l'altro solo genericamente contestata in ricorso, ove gli unici articolati motivi di opposizione riguardano l'eccezione di prescrizione, va ora esaminato quest'ultimo profilo.

In ordine alla questione relativa alla prescrizione quinquennale del credito contributivo vantato dall'INPS, osserva il giudice che il dies a quo per la decorrenza del termine deve essere

individuato nella scadenza per il pagamento del saldo del debito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 27950 del 31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione:

“3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti; mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.

3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).

...

3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d.

quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del Bruzzone, della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)... la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa”.

Pertanto, il dies a quo ai fini del computo del termine di prescrizione va individuato nell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi e in particolare nella data fissata quale termine per il pagamento a saldo, ovvero il 09.07.2012 per l'anno 2011 (come indicato sia nel ricorso, sia nella memoria di costituzione) e l'08.07.2013 (per l'anno 2012), come indicato nella memoria di costituzione e non contestato dalla difesa del ricorrente.

Deve, pertanto, ritenersi, con riferimento al credito contributivo INPS per l'anno 2012 che la notifica (del 23.10.2017) dell'avviso di addebito sia intervenuta entro il quinquennio a decorrere dalla data dell'08.07.2013.

Per quanto concerne i contributi relativi all'anno 2011, l'INPS ha dedotto una prima interruzione (del 25.09.2012) del decorso del termine di prescrizione, costituita dalla compilazione del quadro RR, sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata, che, atteso il suo contenuto di ricognizione del debito, determina l'effetto interruttivo della prescrizione.

Come già sopra rilevato, l'INPS ha infatti dedotto che “*con la dichiarazione dei redditi n. 11103053638 - 0000004 del 25/09/2012 il contribuente ha autoliquidato il dovuto per l'anno 2011 in € 3.244,00*” e, rileva il giudice, detta circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della difesa del ricorrente.

L'INPS ha, inoltre, dedotto e documentato una ulteriore interruzione del decorso del termine di prescrizione, avvenuta in data 22.05.2013.

L'istituto resistente ha, infatti, evidenziato che “*l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo della dichiarazione presentata per l'anno 2011, riscontrato che il contribuente non ha versato la contribuzione IVS dovuta sulla parte di reddito eccedente i minimali autoliquidata, ha notificato il 22/05/2013 la Comunicazione di Irregolarità (C.I.R.)*” (cfr. deduzioni di cui alla pagina 3 della

memoria di costituzione dell'INPS). L'INPS ha, inoltre, precisato che *“l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo della dichiarazione presentata per l'anno 2011, riscontrato che il contribuente non ha versato la contribuzione IVS dovuta sulla parte di reddito eccedente i minimi autoliquidati, ha notificato il 22/05/2013 (all. 3 racc. n. 61158283286 – 6) la Comunicazione d'Irregolarità. Con tale atto si diffidava anche il pagamento della contribuzione dovuta per il reddito eccedente il minimo di legge per € 3.244,00”* (cfr. deduzioni di cui alla pagina 5 della memoria di costituzione dell'INPS e documentazione, Comunicazione Irregolarità e raccomandata, prodotti dall'INPS).

La *“Comunicazione irregolarità”* relativa al Modello Unico 2012 persone fisiche, recapitata al contribuente in data 22.05.2013, fa espresso riferimento alla pagina 3, voce Gestione Commercianti, ai Contributi eccedenti il minimo a debito (dell'importo di euro 3.244,00) e ai Contributi eccedenti il minimo versati (dell'importo di euro 0,00). Essa contiene inoltre la richiesta di pagamento di tutte le somme, per un importo complessivo di euro 12.855,32, quale *“Totale delle somme dovute”*, che è comprensivo anche dell'importo di euro 3.244,00 a titolo di Contributi eccedenti il minimo dovuti e non versati.

Alcuna sostanziale e specifica contestazione ha sollevato il ricorrente in ordine alla documentazione prodotta dall'INPS.

Quanto poi ad un eventuale disconoscimento di conformità della fotocopia della relata, si ricorda che in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere *"espressamente"* la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cass. n. 16232/2004; n. 15856/2004, n. 1264/2006; 2419/2006 ecc.).

Ebbene la parte opponente non ha contestato in alcun modo tale conformità.

Deve pertanto concludersi che non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione per il crediti contributivi vantati dall'INPS e riportati nell'avviso di addebito qui opposto sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012.

Le osservazioni che precedono inducono a rigettare integralmente il ricorso.

Tenuto conto delle ragioni della decisione e della qualità delle parti, si stima equa la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:

- a)* rigetta il ricorso;
- b)* compensa tra le parti le spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, 26/11/2019

Il Giudice
dott.ssa Milena Cortigiano